

l'impresa acquisire una licenza di sfruttamento dell'invenzione, se questa fosse stata raggiunta fuori dall'impresa.

Si tratta in primo luogo di determinare il maggior utile maturato dall'impresa grazie alla vendita dei prodotti realizzati in base alle tecniche oggetto dell'invenzione e poi di applicare sull'utile la percentuale corrispondente alla *royalty* che sarebbe stata presumibilmente praticata (e al riguardo un tasso del 20% viene considerato quello normale).

Ad esempio, se l'utile è pari al 20% del fatturato, e la *royalty* su quell'utile è quella ordinaria del 20%, la *royalty* sul fatturato sarà pari al 2%.

A tali criteri di calcolo si è sostanzialmente attenuto, nell'ampia ed esaustiva relazione depositata, il Dott. Commercialista Francesco Galvagno, nominato C.T.U. per la parte contabile.

Il Dott. Galvagno ha proceduto, innanzitutto, all'individuazione dei prodotti costituenti attuazione dei suddetti brevetti.

Sul punto, in accordo con i consulenti tecnici di parte, il C.T.U. è giunto alle seguenti conclusioni:

- dal brevetto italiano intitolato "*Dispositivo di taglio di cordoni di materiale di estrusione...ecc.*" e dal corrispondente brevetto europeo (brevetti indicati *supra sub* A1 e A2 e nelle relazioni peritali con i numeri 1.241.595 e 0 490 294) è scaturito il c.d. gruppo delle "Forbici parallele" o "Electronic Parallel Shear";
- dal brevetto italiano designato come "*Cilindro di spinta per il trasferimento di articoli di vetro da una macchina di formatura ad un nastro trasportatore*" (brevetto B o 1.245.460) sono nati esclusivamente due prototipi e non si è addivenuti ad un vero prodotto;

ORDIN.